



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIORGIO IN BOSCO
Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
tel. 049-9450890
mail: pdic859005@istruzione.it pec: pdic859005@pec.istruzione.it
codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005

Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) in ambito didattico

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e dell'AgID, nonché ai principi di tutela dei diritti fondamentali, sicurezza digitale ed etica dell'innovazione.

Il regolamento ha la finalità di promuovere un utilizzo consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie di IA, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero critico degli studenti, nel rispetto della centralità della funzione educativa e valutativa del docente.

L'Istituto riconosce l'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto ai processi di insegnamento e apprendimento e ne disciplina l'utilizzo secondo principi di trasparenza, inclusione, protezione dei dati personali, minimizzazione dei dati e supervisione umana.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale docente e scolastico, agli studenti e, per quanto di competenza, alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e formative promosse dall'Istituto.

Le disposizioni del regolamento riguardano l'utilizzo di strumenti, applicazioni e piattaforme basati su sistemi di Intelligenza Artificiale impiegati a supporto:

- della progettazione didattica;
- della realizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
- della produzione di materiali e contenuti didattici;
- delle attività di inclusione e supporto educativo;
- delle attività di verifica e valutazione, nei limiti consentiti dal presente regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente documento gli utilizzi dell'Intelligenza Artificiale in ambito amministrativo e organizzativo, disciplinati da specifiche disposizioni interne dell'Istituto.

Art. 3 – Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale è consentito esclusivamente nei casi in cui tali sistemi siano classificati come a rischio minimo o nullo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e risultino coerenti con le finalità educative e formative dell'Istituto.
2. L'Intelligenza Artificiale costituisce uno strumento di supporto alle attività didattiche e organizzative e non può in alcun modo sostituire la funzione educativa, relazionale, valutativa e decisionale del docente.
3. L'impiego degli strumenti di IA deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- trasparenza e correttezza nell'utilizzo delle tecnologie;
 - responsabilità e supervisione umana;
 - imparzialità, equità e non discriminazione;
 - sicurezza digitale e protezione dei dati personali;
 - inclusione, accessibilità e supporto alla personalizzazione degli apprendimenti;
 - minimizzazione dei dati trattati;
 - sviluppo del pensiero critico e dell'uso consapevole delle tecnologie digitali.
4. Ogni utilizzo degli strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF, con il Patto Educativo di Corresponsabilità e con le finalità istituzionali della scuola.

Art. 4 – Divieti e limitazioni d'uso

Nel valutare i casi d'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale nel contesto didattico e formativo, l'Istituto fa riferimento all'approccio basato sulla gestione del rischio previsto dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che classifica i sistemi di IA nelle seguenti categorie:

- rischio inaccettabile: sistemi vietati in quanto incompatibili con i diritti fondamentali;
- alto rischio: sistemi consentiti solo nel rispetto di rigorosi requisiti normativi e organizzativi;
- rischio limitato: sistemi soggetti a obblighi di trasparenza;
- rischio minimo o nullo: applicazioni considerate a basso impatto e generalmente sicure.

Nella fase attuale di adozione delle tecnologie di IA, l'Istituto consente esclusivamente l'utilizzo di strumenti classificabili come a rischio minimo o nullo.

È pertanto proibito l'utilizzo di strumenti di IA che comportino:

- trattamenti di dati personali non autorizzati dall'Istituto o effettuati in assenza delle necessarie verifiche di conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- riconoscimento, deduzione o analisi di emozioni, stati d'animo o intenzioni degli studenti, salvo i casi consentiti dalla normativa vigente;
- profilazione, classificazione reputazionale o sistemi di social scoring riferiti agli studenti;
- sorveglianza digitale pervasiva o monitoraggio sistematico delle attività svolte dagli studenti, soprattutto al di fuori del contesto scolastico;
- utilizzo di sistemi predittivi relativi al rendimento scolastico, al comportamento o al rischio di abbandono scolastico basati su dati personali o socio-economici;
- utilizzo di tecniche manipolative o subliminali idonee a influenzare comportamenti, decisioni o processi cognitivi degli studenti;
- valutazione automatizzata degli studenti senza l'intervento, la supervisione e la validazione finale del docente.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

Nella fase attuale di adozione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, l'Istituto consente esclusivamente casi d'uso classificabili come a rischio minimo o nullo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), scegliendo attività che privilegino l'assenza di trattamento di dati personali oppure che siano svolte attraverso ambienti e piattaforme preventivamente autorizzati dall'Istituto nel rispetto della normativa vigente.

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo, per:

- supporto ai docenti nella progettazione di unità di apprendimento, materiali didattici, verifiche, esercitazioni e attività laboratoriali;

- supporto alla scrittura, alla traduzione e al miglioramento linguistico dei testi;
- sviluppo del pensiero critico, delle competenze digitali e dell'AI literacy attraverso attività guidate e supervisionate;
- creazione di schede operative, quiz, giochi educativi, simulazioni e materiali di supporto alla didattica;
- correzione automatizzata di test a risposta chiusa, fermo restando il ruolo centrale del docente nella valutazione complessiva;
- utilizzo di strumenti di accessibilità e inclusione, quali sintesi vocale, trascrizione automatica, traduzione, supporti audio e strumenti compensativi digitali;
- attività di tutoraggio didattico e personalizzazione degli apprendimenti, purché realizzate senza inserimento di dati personali degli studenti;
- analisi di dati aggregati o pseudonimizzati finalizzati al monitoraggio generale degli apprendimenti e all'organizzazione delle attività didattiche, evitando in ogni caso la profilazione dei singoli studenti.

L'utilizzo degli strumenti di IA deve avvenire nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, sicurezza digitale, supervisione umana e tutela dei diritti degli studenti.

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni

Gli alunni dell'Istituto possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche, sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato limitatamente ai casi d'uso a rischio minimo o nullo individuati dal presente regolamento.

Nella fase attuale, gli studenti utilizzano gli strumenti di IA evitando l'inserimento di dati personali propri o di terzi nei sistemi non espressamente autorizzati dall'Istituto. È pertanto vietato inserire nei sistemi di IA nomi, cognomi, immagini, registrazioni vocali, recapiti, informazioni sanitarie, dati scolastici o qualsiasi altro elemento idoneo all'identificazione della persona.

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per:

- supporto alla scrittura, alla traduzione e alla comprensione dei contenuti;
- attività di rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi o materiali;
- esercizi di potenziamento linguistico e logico-matematico;
- attività creative, laboratoriali e di ricerca;
- utilizzo di strumenti di accessibilità e inclusione.

È vietato l'uso di strumenti di IA per lo svolgimento integrale dei compiti assegnati o per la produzione di elaborati non originali. I contenuti prodotti con il supporto dell'IA devono essere sempre rielaborati criticamente dallo studente e verificati sotto la guida del docente.

Ogni attività che preveda l'utilizzo dell'IA deve essere accompagnata da percorsi di educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali, finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, della capacità di valutazione delle fonti e della responsabilità digitale.

Art. 7 – Responsabilità e governance

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attuazione del presente regolamento, della sua conformità alla normativa vigente e della supervisione generale delle attività connesse all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'Istituto.
2. Per garantire un utilizzo consapevole e coerente degli strumenti di IA è istituito un Gruppo di lavoro

per l'innovazione digitale e l'IA, con funzioni di supporto operativo e consulenza, in particolare per:

- il supporto ai docenti nella progettazione di attività;
- la raccolta di buone pratiche;
- l'aggiornamento delle indicazioni operative e delle policy interne.

Composizione, funzioni e modalità operative del Gruppo di lavoro sono definite dal Piano d'Istituto per l'IA.

3. Il DPO/RPD esprime parere in merito alla conformità degli strumenti e delle modalità di utilizzo rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Ogni introduzione, sperimentazione o utilizzo innovativo di strumenti di IA deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Dirigente Scolastico, sentito il Gruppo di lavoro e il DPO/RPD per gli aspetti di competenza.

Art. 8 – Formazione e consapevolezza

L'Istituto promuove attività di formazione e aggiornamento continuo rivolte a docenti, personale scolastico e studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze di AI literacy e all'uso consapevole, critico e responsabile degli strumenti di Intelligenza Artificiale.

La formazione costituisce parte integrante della strategia di innovazione digitale dell'Istituto e condizione fondamentale per l'eventuale introduzione progressiva di nuovi strumenti tecnologici.

Art. 9 – Aggiornamento del regolamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, al fine di garantirne l'adeguamento all'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa in materia di Intelligenza Artificiale e protezione dei dati.

Eventuali aggiornamenti potranno essere adottati:

- a seguito di modifiche normative europee o nazionali;
- in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o piattaforme;
- su proposta del Dirigente Scolastico, del Gruppo di lavoro per l'IA o del DPO/RPD;
- in coerenza con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'AgID.

Gli aggiornamenti sono approvati dagli Organi Collegiali competenti secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e sviluppo futuro

L'Istituto può autorizzare l'utilizzo di piattaforme digitali e ambienti di apprendimento che integrano funzionalità di Intelligenza Artificiale, previa valutazione degli aspetti didattici, organizzativi, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Tale eventuale estensione sarà attuata in modo graduale, controllato e progressivo, nel rispetto dei principi di sicurezza digitale, protezione dei dati personali, minimizzazione del trattamento e supervisione umana.

L'utilizzo di tali strumenti sarà comunque limitato a casi d'uso a rischio minimo o nullo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e sarà subordinato alla preventiva valutazione del Dirigente Scolastico, sentito il DPO/RPD e gli organi collegiali competenti.

Resta fermo che ogni nuova implementazione dovrà garantire la centralità della funzione docente, l'esclusione di sistemi di profilazione degli studenti e il rispetto delle finalità esclusivamente didattiche ed educative.

L'elenco delle piattaforme autorizzate e delle relative modalità di utilizzo è definito e aggiornato attraverso la White List allegata al presente regolamento e mediante successive disposizioni organizzative dell'Istituto.

Art. 11 – White List degli strumenti di IA autorizzati

Al fine di dare attuazione pratica ai principi di massima prudenza e rischio nullo sanciti dal presente regolamento, l'Istituto adotta e unisce al presente atto la **"White List degli strumenti di IA autorizzati" (Allegato A)**. La "White List" è da considerarsi come uno strumento dinamico, flessibile e in continua evoluzione, in particolare per recepire l'introduzione di nuovi strumenti sul mercato o variazioni nelle politiche di utilizzo di quelli esistenti, senza che ciò comporti necessariamente la formale modifica del presente testo regolamentare.

Il panorama delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale muta con estrema rapidità: per questo motivo, l'elenco dei software e delle piattaforme segnalate potrà essere periodicamente aggiornato, integrato o modificato Gruppo di lavoro per l'IA, previo confronto con il Dirigente scolastico; di tali modifiche verrà data tempestiva comunicazione a tutto il personale scolastico.

La white list mappa analiticamente gli utilizzi consentiti ("Cosa si può fare") e i divieti assoluti ("Cosa NON si può fare"), suddivisi per i rispettivi ambiti del personale e degli studenti, al fine di garantire una gestione e una didattica innovative, sicure e prive di rischi di profilazione o sorveglianza digitale.

L'inserimento di uno strumento nella White List può riguardare l'intera piattaforma oppure specifiche funzionalità, incluse eventuali componenti basate su Intelligenza Artificiale, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dall'Istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2026 con delibera n.60 e dal Consiglio d'Istituto in data 30/06/2026 con delibera n.167